

Sentenza: n. 256 del 6 Luglio 2007;

Materia: finanza pubblica - lavori pubblici;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principi fondamentali in materia coordinamento finanza pubblica; articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione;

Ricorrente: Provincia autonoma di Bolzano; Regione Piemonte;

Oggetto: art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2006);

Esito: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in riferimento all'articolo 120 della Costituzione; non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge sopra citata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 256 del 6 Luglio 2007 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia autonoma di Bolzano con riferimento ai commi 65 e 67 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabiliscono che l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici provvede dal 2007 alla copertura dei costi relativi al proprio finanziamento mediante le contribuzioni dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza, determinando annualmente, con propria deliberazione sottoposta all'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle contribuzioni e le relative modalità di riscossione.

Entrambe le ricorrenti sostengono che le disposizioni impugnate sarebbero illegittime poiché determinerebbero: un'invasione sia della competenza legislativa e amministrativa regionale nella materia dei lavori pubblici, che in quanto non compresa negli elenchi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa residuale, sia delle funzioni amministrative regionali attribuendo all'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, il compito di fissare l'entità e le modalità di versamento delle contribuzioni senza prevedere la collaborazioni con le regioni; in oltre lederebbero l'autonomia finanziaria regionale trasferendo gli oneri di funzionamento dell'Autorità di vigilanza

sui lavori pubblici, previste integralmente a carico dello Stato, alle amministrazioni pubbliche regionali e locali, in quanto stazioni appaltanti, apportando un aggravio finanziario nello svolgimento delle loro funzioni.

La Corte, ritenute infondate le censure delle ricorrenti, ha affermato che le norme contestate non attengono ad una materia spettante alla competenza regionale residuale (e delle Province autonome ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), in quanto la mancata inclusione della materia dei lavori pubblici tra quelle oggetto di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni non significa che la materia stessa venga attribuita alla competenza residuale regionale e che la disciplina dei contributi in questione è riconducibile alla categoria dei tributi statali e in quanto tale rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di "sistema tributario e contabile dello Stato" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.